NORME IN MATERIA DI ISTITUTI E PERSONALE APPARTENENTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 6

Giudizi di idoneità al primo livello dirigenziale in soprannumero

L'accesso ai giudizi di idoneita' previsti dal comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e' consentito anche agli psicologi, ai biologi ed ai chimici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255.

Versione in vigore dal 3 agosto 1995, non più in vigore dal 3 ottobre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale
Estremi	Decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-istituti-e-personale-appartenenti-al-servizio-320-1995/art-6-giudizi-di-idoneita-al-primo-livello-dirigenziale-in-soprannumero/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it